

UNIONE DI COMUNI APPENNINO PISTOIESE

(Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca P.se, San Marcello P.se)

COPIA DELLA

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 16 DEL 30/06/2018

OGGETTO: Regolamento sull'accesso agli atti, accesso civico e accesso generalizzato

L'anno DUEMILADICIOTTO e questo giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 10.45 presso la sala consiliare del palazzo comunale di San Marcello Pistoiese, si e' riunito il Consiglio dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sig. MARMO LUCA nella sua qualita' di PRESIDENTE.

All'appello risultano presenti n. 6 consiglieri ed assenti, sebbene debitamente convocati, n. 3, come segue:

Nominativo Consigliere	Stato	Nominativo Consigliere	Stato
MARMO LUCA	Pres.	BRACCESI TOMMASO	Ass.
BARTOLI DANIELA	Pres.	MICHELETTI FABIO	Pres.
DUCCI VENUSIA	Pres.	TADDEI CHRISTIAN	Ass.
PETRUCCI DIEGO	Pres.	FRONTI KELLY MARIA	Ass.
BACCI GABRIELE	Pres.		

Assiste il Vice Segretario provvisorio dell'Unione DOTT. TESI GIULIA il quale provvede alla redazione del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. DUCCI VENUSIA, BACCI GABRIELE, FRONTI KELLY MARIA, ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO:

- che il novellato art. 1 co. 1 del D. Lgs n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n° 97 (noto come decreto FOIA – Freedom Of Information Act), ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:
- l'accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ed ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
- l'accesso civico "semplice", previsto dall'art. 5 co. 1 del citato decreto n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;
- l'accesso civico "generalizzato", disciplinato dall'art. 5 co. 2 e dall'art. 5-bis del decreto trasparenza, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

RICHIAMATA la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1309 del 28 dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) avente ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" con la quale l'Authority, considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, suggerisce ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi all'accesso;

VISTO l'allegato "Regolamento sull'accesso agli atti, accesso civico e accesso generalizzato", ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 42 - comma 4°, nonché l'art. 48 – comma 1°, del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267, in ordine alle competenze del Consiglio e della Giunta;

VISTO lo Statuto dell'Unione, in vigore dal 01.01.2017, approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 16 del 10.11.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";

VISTO l'allegato parere reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica e dato atto che la presente delibera non necessita del parere di regolarità contabile non comportando aumento di spesa né diminuzione di entrata;

Che votazione unanime espressa nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) Di approvare il "Regolamento sull'accesso agli atti, accesso civico e accesso generalizzato", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

3) Di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale, in Amministrazione trasparente" e di trasmettere copia della presente delibera a tutti i responsabili di servizio dell'ente.

IL PRESIDENTE

F.to

MARMO LUCA

IL SEGRETARIO

F.to

DOTT. TESI GIULIA

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

Tra i Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese



OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO, APPROVAZIONE .

Parere del Segretario dell'Ente

Il sottoscritto, in qualità di Segretario dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, ai fini e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di Consiglio in oggetto.

San Marcello Pistoiese, 15.06.2018

Il Segretario
Dott.ssa Francesca Merlini

REGOLAMENTO SULL'ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

INDICE

Titolo I – Principi generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Trasparenza
- Art. 3 – Regolamento degli accessi

Titolo II – Accesso Civico

- Art. 4 – Accesso civico semplice
- Art. 5 – Domanda di accesso semplice
- Art. 6 – Segnalazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Titolo III – Accesso generalizzato

- Art. 7 – Accesso civico generalizzato
- Art. 8 – Domanda di accesso generalizzato
- Art. 9 – Domande inammissibili
- Art. 10 – Eccezioni assolute all'accesso generalizzato
- Art. 11 – Eccezioni relative all'accesso generalizzato
- Art. 12 – Controinteressati
- Art. 13 – Domanda accolta
- Art. 14 – Domanda respinta
- Art. 15 – Domanda di riesame
- Art. 16 – Difensore civico
- Art. 17 – Ricorsi
- Art. 18 – Tutela dei controinteressati
- Art. 19 – Monitoraggio

Titolo IV – Accesso agli atti

- Art. 20 – Accesso agli atti amministrativi
- Art. 21 – Limitazioni al diritto di accesso
- Art. 22 – Esclusione del diritto di accesso
- Art. 23 – Domanda di accesso agli atti amministrativi
- Art. 24 – Controinteressati all'accesso agli atti
- Art. 25 – Accesso informale
- Art. 26 – Accesso formale
- Art. 27 – Domanda accolta e modalità di accesso
- Art. 28 – Domanda respinta o differita
- Art. 29 – Tutele e ricorsi

Titolo V – Norme finali

- Art. 30 – Rinvio dinamico
- Art. 31 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

Titolo I – Principi generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Questo regolamento disciplina e organizza l'accesso civico semplice, l'accesso civico generalizzato, secondo l'articolo 5 commi 1 e 2 del decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 97/2016 (di seguito "Decreto trasparenza") e l'accesso agli atti amministrativi secondo gli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.

Articolo 2 – Trasparenza

1. La trasparenza è l'accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dall'ente, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di informazioni, dati e documenti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, consentendo l'accesso civico e agli atti amministrativi.

Articolo 3 – Registro degli accessi

1. E' istituito il "Registro degli Accessi". Esso viene implementato da ciascun settore che gestisce il procedimento di Accesso.
2. Il registro è tenuto mediante sistemi informatici.
3. Il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data.
4. Il registro è pubblicato, oscurando eventuali dati personali, e aggiornato ogni sei mesi in "Amministrazione trasparente", "Altri contenuti – accesso civico".

Titolo II – Accesso civico

Articolo 4 – Accesso civico semplice

1. Chiunque, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha il diritto di chiedere documenti, informazioni e dati che questo ente deve pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, qualora sia stata omessa la pubblicazione.

Articolo 5 – Domanda di accesso semplice

1. La domanda di accesso civico semplice non necessita di motivazione, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
2. La domanda, presentata in formato cartaceo o inoltrata in modalità telematica, è rivolta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali. La Giunta dell'Unione, definendo le tariffe applicate dall'Ente, determina i costi per il rilascio di copie cartacee o contenute su altri sistemi di registrazione (CD, chiavette USB, etc.).
4. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. In caso di accoglimento, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sovrintende alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale delle informazioni e dei documenti omessi e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Articolo 6 – Segnalazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza

1. Qualora la domanda di accesso civico semplice sia fondata e, quindi, evidenzi un inadempimento,

anche parziale, di obblighi di pubblicazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala l'accaduto, in relazione alla sua gravità, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, al sindaco e all'Organismo di Valutazione.

Titolo III – Accesso generalizzato

Articolo 7 – Accesso civico generalizzato

1 Chiunque, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da questo ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2 L'accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Articolo 8 – Domanda di accesso generalizzato

1. La domanda di accesso civico generalizzato non necessita di motivazione, ma identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

2. La domanda, presentata in formato cartaceo o inoltrata in modalità telematica, viene assegnata dal Protocollo all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti e trasmessa, per conoscenza, al Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Qualora i dati e le informazioni siano relativi ai singoli comuni partecipanti all'Unione, la richiesta verrà inoltrata ai rispettivi Enti.

3. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali. La Giunta dell'Unione, definendo le tariffe applicate dall'Ente, determina i costi per il rilascio di copie cartacee o contenute su altri sistemi di registrazione (CD, chiavette USB, ecc.).

4. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato del responsabile dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti.

Articolo 9 – Domande inammissibili

1. Non sono ammissibili domande generiche che non individuino i dati, i documenti e le informazioni richieste con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

2. Non sono ammissibili domande meramente esplorative volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l'ente dispone.

3. Non sono inoltre ammissibili domande di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare, o rallentare eccessivamente, il buon funzionamento dell'ente.

4. Resta escluso che, per rispondere alla richiesta di accesso civico generalizzato, l'ente abbia l'obbligo di formare, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano in suo possesso. L'ente non ha l'obbligo di rielaborare dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma deve consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'ente stesso.

Articolo 10 - Eccezioni assolute all'accesso generalizzato

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:

1.1.) nei casi di segreto di Stato e nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato), inclusi quelli di cui all'art. 24, c. 1, legge n. 241/1990. Ai sensi di quest'ultima norma il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge; b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le

particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività dell'Ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

1.2.) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:

- il segreto militare (R.D. n.161/1941);
- il segreto statistico (D.Lgs 322/1989);
- il segreto bancario (D.Lgs. 385/1993);
- il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
- il segreto istruttorio (art.329 c.p.p.);
- il segreto sul contenuto della corrispondenza (art.616 c.p.);
- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957);
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7 -bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);
- i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7 - bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);
- i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico - sociale degli interessati (divieto previsto dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013).

2. Tale categoria di eccezioni all'accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni l'Unione è tenuta a rifiutare l'accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.

3. Nella valutazione dell'istanza di accesso, l'Unione deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma. 4. Per la definizione delle esclusioni all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 5 - bis del decreto trasparenza, che si intendono qui integralmente richiamate.

Articolo 11 - Eccezioni relative all'accesso generalizzato

1. I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che l'Unione deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

2. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici all'adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le attività connesse con la pianificazione, l'impiego e l'addestramento delle forze di polizia;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti

all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;

- i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale;

- le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza;

- verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori;

- verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio;

- pareri legali redatti dagli uffici comunali, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.

3. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;

- relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite dall'Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;

- la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex D.Lgs. n. 196/2003;

- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- gli atti presentati da un privato, a richiesta dell'Ente, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;

- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. L'Unione è tenuta a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui

l'informazione viene resa accessibile.

5. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

6. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

7. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

Articolo 12 - Controinteressati

1. Sono controinteressati coloro che dall'accoglimento della domanda di accesso civico generalizzato possono ricevere una lesione ad uno degli interessi privati elencati all'articolo precedente.

2. Qualora siano individuati dei controinteressati, l'ufficio procedente trasmette loro copia della domanda d'accesso generalizzato, con raccomandata AR o via telematica.

3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche via telematica, alla richiesta di accesso.

4. Accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, decorso il termine di dieci giorni l'ufficio provvede comunque sulla richiesta.

5. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso fino all'eventuale opposizione degli stessi.

Articolo 13 - Domanda accolta

1. Se la domanda di accesso generalizzato viene accolta, l'ufficio trasmette tempestivamente al richiedente i dati e i documenti.

2. Nel caso la domanda sia accolta nonostante l'opposizione di controinteressati, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'ufficio comunica la decisione motivata di accoglimento agli stessi controinteressati. Successivamente, ma non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento da parte dei controinteressati, l'ufficio trasmette al richiedente i dati e i documenti richiesti.

Articolo 14 - Domanda respinta

1. Se la domanda di accesso generalizzato è respinta o differita, la decisione deve essere motivata unicamente con riferimento alle cause di inammissibilità della domanda o di esclusione dell'accesso, oppure ai limiti a tutela di interessi pubblici e privati previsti dagli articoli precedenti e dal Decreto trasparenza.

2. L'ufficio trasmette tempestivamente e, comunque, entro il termine di conclusione del procedimento, il provvedimento di decisione al richiedente e ai controinteressati.

Articolo 15 - Domanda di riesame

1. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide, in merito alla domanda di riesame, entro il termine di venti giorni con provvedimento motivato.

3. Se l'accesso civico generalizzato è stato negato o differito per tutelare dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve acquisire il parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

4. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte

del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rimane sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Articolo 16 - Difensore civico

1. Contro la decisione dell'ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico regionale.
2. A norma di legge, il Difensore civico si pronuncia entro trenta giorni. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'ente.
3. Se l'ufficio non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito.

Articolo 17 - Ricorsi

1. A norma di legge, contro la decisione dell'ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Articolo 18 - Tutela dei controinteressati

1. I controinteressati dispongono delle stesse tutele che l'ordinamento riconosce al richiedente.
2. In caso di accoglimento della domanda di accesso, i controinteressati possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricorso al difensore civico, oppure ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Articolo 19 - Monitoraggio

1. Gli uffici comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli esiti delle domande di accesso generalizzato.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può sempre verificare presso gli uffici l'esito delle istanze e le decisioni assunte.

Titolo IV – Accesso agli atti

Articolo 20– Accesso agli atti amministrativi

- 1 Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a uno o più documenti amministrativi hanno il diritto di prendere visione e di estrarre copia di tali documenti.
- 2 A norma della legge 241/1990, l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

Articolo 21 – Limitazioni al diritto di accesso

1. Il diritto di accesso può essere limitato o differito ovvero rifiutato dal Responsabile del Settore competente, mediante provvedimento motivato, da comunicarsi in forma scritta all'interessato, ove sia necessario assicurare la tutela degli interessi di cui all'articolo 24 della legge n. 241/90, ovvero per la salvaguardia di specifiche esigenze di riservatezza o quando la conoscenza di essi possa impedire od ostacolare l'azione amministrativa dell'Unione.
2. Ai sensi dell'art. 25 comma 4 della legge n. 241/90, la richiesta si ritiene rigettata quando siano trascorsi 30 giorni dalla sua ricezione senza che l'Unione si sia pronunciata.
3. Il diritto di accesso può essere limitato nei seguenti casi: a) in presenza di dati sensibili e/o giudiziari, come definiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dai successivi provvedimenti modificativi ed attuativi, fatti salvi gli aventi diritto ai sensi dell'art. 24 comma 7 della legge n. 241/90; b) in presenza di dati personali, di dati stipendiali, di dati anagrafici, di atti

contenuti nel fascicolo personale, di certificati di servizio, di pareri, nonché di ogni altro dato che abbia implicazione per la riservatezza fermo restando i casi in cui vi sia obbligo di pubblicazione; c) denunce alla magistratura penale e contabile; d) in presenza di dati da utilizzare in procedimenti legali e amministrativi sino alla sentenza definitiva; e) per i documenti, e i dati di particolare rilevanza attinenti alla sperimentazione e alla ricerca scientifica sino alla loro conclusione; f) per gli elaborati progettuali in caso di appalto concorso ovvero di servizi o forniture da affidare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, allorquando il carattere della novità e della segretezza assumano rilievo quale autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economicamente rilevante da parte dei terzi anche se derivano da ideazioni minori non costituenti vere e proprie invenzioni brevettabili.

4. Il diritto di accesso è soggetto a differimento: a) per gli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici secondo quanto disposto dal nuovo codice degli appalti (D. Legislativo 13 aprile 2016 n. 50 art. 53) b) per gli elaborati di un concorso e la documentazione della Commissione Giudicatrice sino alla adozione del provvedimento finale di approvazione della graduatoria.

5. Se il documento di cui si richiede l'accesso ha solamente in parte carattere riservato, il cittadino ha diritto di ottenere un estratto che ometta la parte riservata.

6. Per gli atti e documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse con lo stato di necessità e/o di salute, l'accesso al documento può essere consentito con esclusione dei motivi che ne sono alla base.

7. Per i documenti contenenti esposti o denunce, l'accesso può essere limitato al contenuto dell'atto, previa mascheratura delle generalità dell'autore dell'esposto o della denuncia.

Articolo 22 - Esclusione del diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di documenti: a) rapporti informativi e schede di valutazione del personale dipendente; b) accertamenti medico legali e relativa documentazione; c) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime; d) documentazione concernente situazioni private del personale dipendente e del personale a rapporto convenzionale; e) documentazione attinente ai provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità totale e permanente a proficuo lavoro e licenziamento; f) atti e documenti attinenti a procedimenti disciplinari ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e penale nonché rapporti e denunce agli organi giudiziari ed agli uffici della procura presso la Corte dei Conti; g) documentazione concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente; h) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, gruppi di impresa comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa; i) atti e documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui) limitatamente agli aspetti che concernano la situazione economica sanitaria e familiare dei beneficiari; j) documenti relativi a procedure concorsuali, nonché atti che possono pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa o ente in ordine ai propri interessi professionali, industriali e commerciali; k) documentazione relativa ad attività di studio, professionale, industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi e imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa; l) nominativi del personale delegante e versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali; m) documentazione e registri della farmacia comunale, quale attività di diritto privato ed idonei a rivelare dati sensibili; n) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, inerente l'attività professionale commerciale industriale, nonché inerente la situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone e gruppi; o) documentazione archivistica concernente situazioni di persone o processi penali, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia; p) i cartellini delle carte di identità; q) documentazione sulla causa dei decessi; r) denunce, esposti, verbali di accertamento relativi a violazioni, irregolarità, infrazioni soggette a comunicazioni di notizie di reato all'autorità giudiziaria, quali quelli relativi al Codice della Strada; s) documenti

coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, da regolamento governativo e dalle pubbliche amministrazioni; t) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; u) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; v) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato qualora sia sufficiente fare ricorso al differimento.

3. Deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

4. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Quando l'accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Articolo 23 – Domanda di accesso agli atti amministrativi

1. La domanda di accesso agli atti amministrativi è obbligatoriamente motivata, pena l'inammissibilità, e identifica i documenti richiesti.

2. Il diritto di accesso agli atti è esercitabile per i soli documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dall'ente. Gli uffici non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

3. Non sono ammissibili domande di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'ente.

4. La domanda può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

6. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

7. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali. La Giunta dell'Unione, definendo le tariffe applicate dall'Ente, determina i costi per il rilascio di copie cartacee o contenute su altri sistemi di registrazione (CD, chiavette USB, ecc.). Con il medesimo atto la Giunta dell'Unione può prevedere il pagamento di somme aggiuntive per diritti di ricerca e visura.

Articolo 24 – Controinteressati all'accesso agli atti

1. Sono controinteressati alla domanda di accesso agli atti amministrativi tutti i soggetti, che, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera c) della legge n. 241/90, individuati o facilmente individuabili, dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

2. Qualora siano individuati controinteressati, l'ufficio procedente comunica loro copia della domanda d'accesso agli atti, con raccomandata AR o via telematica.

3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche via telematica, alla richiesta di accesso.

4. Accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, decorso il termine di dieci giorni, l'ufficio provvede comunque sulla richiesta.

5. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso fino all'eventuale opposizione degli stessi.

Articolo 25 - Accesso informale

1. Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio che detiene il documento.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento richiesto, oppure elementi che ne consentano l'individuazione, e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione del provvedimento contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge n. 241/90.
5. Qualora l'ufficio, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di controinteressati, invita il richiedente a presentare domanda formale di accesso.

Articolo 26 - Accesso formale

1. Qualora non sia possibile accogliere la domanda in via informale, oppure sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse diretto concreto ed attuale, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'ufficio invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso agli atti formale e ne rilascia ricevuta.
2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda all'ufficio.
3. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, l'ufficio entro dieci giorni ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata AR o via PEC. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Articolo 27 – Domanda accolta e modalità di accesso.

1. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
2. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento, nelle ore di ufficio, alla presenza di personale addetto.
3. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
4. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

Articolo 28 – Domanda respinta o differita

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso agli atti formale sono motivati, con riferimento specifico alla normativa vigente e, in particolare, alle categorie di cui all'articolo 24 della legge n. 241/90, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
2. Il differimento dell'accesso è disposto se è sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24 comma 6 della legge n. 241/90, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il provvedimento che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Articolo 29 - Tutele e ricorsi

1. Interessati e controinteressati all'accesso agli atti amministrativi dispongono delle tutele previste dall'articolo 25 comma 4 della legge n. 241/90.

Titolo V – Norme finali

Articolo 30 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali, regionali o di prescrizioni inderogabili dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

Articolo 31 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il diritto di accesso qualora siano in contrasto con il presente Regolamento laddove esistenti.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet dell'Ente a tempo indeterminato nella sezione Amministrazione trasparente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, il 26/7/18
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi e diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dall'affissione stessa.

E' copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera e per uso amministrativo, composta di n. 4 pagine.

San Marcello Pistoiese, li 26/7/18

Il Segretario

Giulio Teri

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' E TRASMISSIONE DELIBERA

☐ Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio in data _____

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge

☐ Trasmessa ai Responsabili di Area

San Marcello Pistoiese, li 26/7/18

Il Segretario

Giulio Teri
